

A  
S-T  
R-O



### Astro APS

Via Giacomo Puccini 141  
33074 Fontanafredda  
P. IVA 01787100930

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 05/11/2023, alle ore 18.15, presso la sede di Astro APS, via G.Puccini, n. 141, Comune Fontanafredda, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Astro APS in terza convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto.

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea Giulio Moras che propone come segretario verbalizzante Marco Antoniazzi che accetta.

Sono presenti n. 20 associati di cui n. 20 in proprio e n.0 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di terza convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Luca Breda che illustra l'esigenza di modificare lo statuto. Tale esigenza nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore. Luca Breda sottolinea come tale decisione comporti l'adeguamento dello statuto al dlgs 117/17 e in particolare al rispetto degli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 al fine di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di omettere alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati Francesco Putano e Giovanni Moretti chiedono delucidazioni sulle procedure di ammissione di nuovi soci.

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce le procedure di ammissione di nuovi soci illustrando i nuovi sistemi di registro elettronico adottati dall'associazione.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

**Astro APS**

Via Giacomo Puccini 141  
33074 Fontanafredda  
P. IVA 01787100930

La votazione si tiene per alzata di mano

Favorevoli 20

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea, ad unanimità, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Aps

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno non avendo nessun altro argomento da approfondire e nessun altro avendo chiesto la parola il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.15 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Presidente

atto registrato a Fontanafredda  
n° 1902 3  
di cui per immissione  
con allegati

12-11-2023  
ESENTE  
1



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## ASTRO APS

### ART. 1

#### Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017, l'associazione "ASTRO APS" associazione non riconosciuta (d'ora in avanti l'Associazione)

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Fontanafredda (PN). L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Consiglio Direttivo all'unanimità dei suoi componenti.

1.3 L'associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sezioni o sedi secondarie.

1.4 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

1.5 A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e per la durata della stessa, l'associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS

1.6 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

### ART. 2

#### Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 come di seguito specificato.

2.2 In particolare, l'associazione agisce allo scopo di:

L'Associazione nasce con l'intento di offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa, di diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non anche con rappresentazioni e manifestazioni musicali dal vivo, di promuovere e diffondere la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, attraverso il contatto e il confronto fra persone, enti e associazioni, proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, anche mediante la gestione di circoli o simili, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente, partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici; L'Associazione può promuovere, organizzare, commissionare, sostenere anche finanziariamente manifestazioni e spettacoli di qualunque genere, conferenze, dibattiti, incontri, nonché la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, stampati, registrazioni, videoregistrazioni ed altri materiali e supporti, la gestione di siti internet e quant'altro si manifesti utile per sostenere le proprie finalità.

Svolgerà le proprie azioni, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- Organizzazione e gestione di eventi culturali in generale quali: concerti di musica dal vivo, proiezioni di film e documentari, lezione-concerti, mostre fotografiche, corsi, laboratori e workshop per bambini, ragazzi ed adulti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e altre

forme di promozione culturale e sociale caratterizzati di volta in volta a seconda delle necessità e dal confronto contestuale con le realtà con le quali si troverà ad operare.

- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Tali attività e propositi si identificano nelle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.lgs. 117/2017 di seguito riportate:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

2.4 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

### **ART. 3**

#### **Ammissione e numero degli associati**

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono diventare soci tutti coloro che ne fanno richiesta, condividano gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art.35, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Consiglio Direttivo una domanda scritta oppure digitale che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Nel caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere autorizzata e controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale

3.4 L'Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.6 L'Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione (anche online) ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il Consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

3.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### ART. 4

##### Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Tutti gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché in regola con il versamento della quota associativa e iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

4.4 Gli associati hanno il diritto di: esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso di 15 giorni minimo. L'accesso ai Libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rilevazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. L'Associazione potrà richiedere la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

4.5 Nel caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato da chi ne ha richiesto l'adesione, in qualità di genitore o di esercente la potestà genitoriale; tali soci sono solamente elettori attivi.

4.6 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **ART. 5**

### **Perdita della qualifica di associato**

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Consiglio direttivo o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'associazione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio Direttivo e contestualmente restituire la tessera sociale.

5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6**

### **Organi**

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.lgs. n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017).

## **ART. 7**

### **Assemblea**

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che, sono iscritti in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inoltrata per posta ordinaria o elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Le assemblee sia ordinaria che straordinaria sono presiedute da un presidente, nominato dall'assemblea tra i suoi soci, assistito da un segretario. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione, da fissarsi non prima di un giorno dalla precedente e non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione, è valida la deliberazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7.11 L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega in assemblea.

7.12 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

## ART. 8

### Consiglio Direttivo

8.1 L'Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 L'Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

8.4 Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS.

8.5 L'Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione, da parte del Presidente, inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.8 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.9 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Consiglio Direttivo in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Consiglio Direttivo potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

## ART. 9

### Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. e dura in carica quanto l'Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 10**  
**Organo di Controllo**

**10.1** L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore

**10.2** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

**10.3** L'Organo di controllo quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

**10.4** L'organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

**10.5** I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'art. 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

**ART. 11**  
**Patrimonio**

**11.1** Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

**ART. 12**  
**Divieto di distribuzione degli utili**

**12.1** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 13**  
**Risorse economiche**

**13.1** L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

**ART. 14**  
**Bilancio di esercizio**

**14.1** L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

**14.2** Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 15**

### **Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva**

15.1 E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.2 L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **ART. 16**

#### **Libri**

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

### **ART. 17**

#### **Volontari**

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili.

17.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.4 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 117/2017

17.5 i soci volontari sono iscritti in apposito registro.

### **ART. 18**

#### **Lavoratori**

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### **ART. 19**

#### **Convenzioni**

19.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Consiglio Direttivo che ne determina

anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

19.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

## ART. 20

### Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

20.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge di cui all'art.45, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

20.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

## ART. 21

### Rinvio

21.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

